

COMUNE DI BOLLATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

REP. N. 10746

REPUBBLICA ITALIANA

SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI

COMUNALI

L'anno DUEMILAVENTITRE, il giorno 26 (ventisei) del mese di settembre
(26/09/2023) nella sede del Comune di Bollate,

TRA

Comune di Bollate – Piazza Aldo Moro, 1 - 20021 Bollate (MI) C.F. e P.IVA
00801220153 qui rappresentato dall' Arch. Tonetti Luciano Giorgio, nato a
Hong Kong il 24.07.1966 – Codice Fiscale TNTLNG66L24Z221Q - domiciliato
per ragioni della carica a Bollate, Piazza Aldo Moro n. 1 - il quale dichiara di
intervenire al presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune
di Bollate – Piazza Aldo Moro, 1 – 20021 Bollate (MI) C.F. e P.IVA
00801220153 nella sua qualità di Dirigente dell'Area Gestione del Territorio
tale nominato con Decreto del Sindaco n. 28 del 17.06.2022, e di agire
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che
rappresenta ai sensi dell'art. 107 T.U. 267/2000 e della delibera 78 del
31.05.2022;

E

Società GAIA SERVIZI S.r.l., società partecipata del Comune di Bollate al
100%, con sede legale in Piazza Aldo Moro, 1 e sede operativa in Via Privata
Stelvio, 38 – 20021 Bollate (MI) – Codice Fiscale e P.IVA 05932530966 qui
rappresentata dal dr. Paolo Pratobevera, nato a Bollate (MI) il 19.03.1974,

Codice Fiscale PRTPLA74C19A940X domiciliato per la carica in Via Stelvio, 38

– 20021 Bollate (MI) il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante con la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di GAIA SERVIZI S.r.l. - in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 16.04.2020 e dello Statuto della Società, munito dei necessari poteri, così come risulta da apposita visura rilasciata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Milano – ufficio delle imprese in data 26.07.2021, agli atti di questa Amministrazione e dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse della Società che rappresenta, di seguito denominata Società Gaia Servizi s.r.l.

PREMESSO CHE

- Gaia Servizi s.r.l. è una società, in house, partecipata in misura totalitaria dal Comune di Bollate (MI),
- La Società ha per oggetto statutario la "gestione di servizi pubblici locali ed attività complementari strumentali all'ente o agli enti partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni", ciò anche attraverso la "gestione dei beni patrimoniali propri e dei Comuni soci e relativa manutenzione ordinaria e straordinaria";
- Gaia Servizi s.r.l. ha avanzato una proposta prot. 27025 del 15/6/2023 per la manutenzione degli immobili comunali secondo il modello dell'in house providing;
- la Società ha concluso con esito più che positivo un precedente contratto di servizio sottoscritto nell'anno 2008 per la durata di anni 15 della manutenzione degli immobili comunali;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26/06/2023, il

Comune, all'esito delle verifiche e delle valutazioni richieste dalla pertinente normativa vigente, ha disposto l'affidamento in house in favore di Gaia Servizi s.r.l. della manutenzione degli immobili comunali e ha, contestualmente, approvato la proposta gestionale pervenuta;

- come risulta dalla relazione allegata alla suddetta Deliberazione, sussistono tutti i requisiti per l'affidamento diretto "in house providing" previsti dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) e dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016);

- con il presente contratto di servizio sono costituiti gli obblighi e i diritti delle Parti.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1. Validità della premessa

1.1. Le premesse sono parti integranti e inscindibili del presente atto.

Art. 2. Finalità

2.1. Il presente contratto ha come finalità quella di regolare i rapporti tra Gaia Servizi s.r.l. ed il Comune di Bollate circa i servizi affidati al seguente art. 3, fissandone gli obblighi reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale di Gaia Servizi s.r.l. ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi di servizio del Comune, a favore della collettività territoriale.

Art. 3. Oggetto

3.1. I servizi affidati in gestione esclusiva a Gaia Servizi s.r.l dal Comune e regolati con il presente atto prevedono la manutenzione degli immobili comunali, comprese le relative pertinenze, qui elencati:

Edifici di Bollate Capoluogo

1 Asilo nido di via Verdi

2 Scuola dell'infanzia di via Verdi

3 Spazio bimbi di via Nenni

4 Scuola media di via Verdi

5 Scuola media di via Fratellanza

6 Scuola elementare di via Montessori

7 Scuola elementare di via Diaz

8 Biblioteca di Piazza C.A. dalla Chiesa

9 Municipio di Piazza A. Moro

10 Comando Polizia Locale di Via Garibaldi

11 Sede di Comuni insieme di Piazza Martiri della Libertà, per quanto non in carico al gestore

12 Centro Sportivo di via Verdi, per quanto non in carico al gestore

13 Edificio di piazza Carlo Marx (centro Diurno, Comunità alloggio, Centro Arcobaleno), per quanto non in carico ai gestori

14 Caserma dei Carabinieri di via Donadeo

15 Velostazioni di largo Fellini e di Bollate Nord

16 Tunnel di attraversamento della stazione FNM

17 Chiosco e opere edili all'interno del Parco Martin Luter King, per quanto non in carico al gestore e per quanto non già previsto negli altri contratti di servizio

18 Chiosco e opere edili all'interno del Parco di via Piave, per quanto non in carico al gestore e per quanto non già previsto negli altri contratti di servizio

19 Palazzetto dello sport di via Varalli, per quanto in carico al Comune

20 Chiosco Piazza della Resistenza, per quanto non in carico al gestore

Edifici frazione di Cascina del Sole

21 Scuola dell'infanzia di Via Lorenzini

22 Scuola dell'infanzia di Via Ospitaletto

23 Spazio polifunzionale di via Ospitaletto

24 Plesso scuole elementare e media di Via Coni Zugna

25 Centro sportivo di via Ospitaletto (calcio, palestra, bocciodromo, arcieri)

26 Locali ex CDC di via M.te Grappa 2

27 Locali ex biblioteca di via M.te Grappa 2

28 Sede Fogolar Furlan di via Silvio Pellico, per quanto non in carico al
gestore

Edifici frazione di Cassina Nuova

29 Nido di via Mameli

30 Scuola dell'infanzia di via Madonna

31 Sede dell'Azienda Ospedaliera di via Madonna, per quanto non in carico
al gestore

32 Scuola elementare di Via Como

33 Scuola media di Via Brianza

34 Uffici decentrati di Via San Bernardo

35 Biblioteca di via Pace, 1

36 Centro Sociale di Via Po, per quanto non in carico al gestore

37 Centro smaltimento rifiuti di Via Pace, per quanto non in carico al gestore

38 Chiosco e opere edili all'interno del Parco di via R. Sanzio, per quanto non
in carico al gestore e per quanto non già previsto negli altri contratti di
servizio

39 Centro sportivo di via Mameli, per quanto non in carico al gestore

40 Centro sportivo di via Adige/Oglio, per quanto non in carico al gestore

41 Chiosco fiori via Pace, per quanto non in carico al gestore

Edifici frazioni di Ospiate e Castellazzo

42 Scuola dell'infanzia di via Galimberti

43 Scuola elementare di via Galimberti

44 Sede del centro don Gnocchi di Via Galimberti

45 Sede di Giocotanto, di via Galimbert, per quanto non in carico al gestore

46 Edificio di via Fametta

47 Centro sportivo via Galimberti, per quanto non in carico al gestore

48 Centro sportivo via Novara, per quanto non in carico al gestore

3.2. - Sono comprese nel contratto le lavorazioni riparative e conservative degli immobili e in genere quelle lavorazioni che possono essere svolte direttamente dal personale di Gaia Servizi s.r.l., quali, a titolo esemplificativo:

- riparazione di finiture (maniglie, serrature, vetrate, controsoffitti, piastrelle e rivestimenti, pavimentazioni, intonaci, porte, finestre e serramenti in genere, parapetti, scale, impianti elettrici, illuminazione, tinteggiature, sanitari, tetti (sigillature, pulizia gronde e pluviali), piccoli interventi di lattoneria (es. sigillature), impermeabilizzazioni (piccoli interventi fino a 5 mq), montaggio palchi, eccetera.

- sorveglianza visiva dello stato di manutenzione degli immobili e formulazione di proposte al Comune per interventi.

- interventi urgenti di messa in sicurezza degli immobili.

- piccole riparazioni dell'arredamento, quali antine e cerniere delle sole sedi con personale comunale

- attività di manodopera, quali sgomberi e piccoli traslochi

- interventi su impianti elettrici

- altre lavorazioni di modifica dello stato di fatto degli immobili, da concordare preventivamente.

3.3. Sono esclusi dal contratto di servizio quelle attività specializzate che

Gaia Servizi s.r.l. non gestisce in house e in particolare:

- verifiche periodiche degli impianti di terra;

- presidi antincendio e relative verifiche periodiche;

- impianti antintrusione;

- ascensori;

- montascale;

- spurghi;

- automazioni;

- lattonerie complesse

- opere da fabbro.

Art. 4. Interventi diversi

4.1. Su richiesta del referente comunale, Gaia Servizi s.r.l. provvederà ad effettuare altresì gli interventi di cui al punto 3.2 su immobili diversi da quelli indicati al precedente punto 3.1. Tali interventi "extra canone" saranno remunerati "a misura", sulla base di quanto previsto al punto 6.3.

Art. 5. Durata del contratto di servizio

5.1. L'affidamento del servizio decorre dal 1 ottobre 2023 e ha durata di anni 5 (cinque).

5.2. Il Comune ha la facoltà di prorogare la durata del contratto alle medesime modalità e condizioni stabilite nel presente atto per il periodo necessario all'individuazione del nuovo gestore.

Art. 6. Corrispettivo del servizio

6.1. Per l'espletamento dei servizi di cui all'art. 3 è previsto un canone annuale pari a € 330.000,00 oltre IVA.

6.2. Le prestazioni regolarmente effettuate dalla Società saranno contabilizzate, a cura di Gaia Servizi s.r.l.. Le voci della contabilità saranno inserite giorno per giorno su un foglio di calcolo condiviso tra Gaia Servizi s.r.l. e Comune, redatto secondo il modello allegato (Allegato A).

6.3. Per la contabilità, ai fini della verifica sull'effettivo raggiungimento dell'importo previsto come canone annuale, verrà impiegato il vigente prezzario regionale delle opere pubbliche, "Piccola manutenzione civile e urbanizzazioni", con applicazione dello sconto del 15%.

6.4. L'importo contrattuale annuo è liquidato e pagato a Gaia Servizi s.r.l. in 4 rate periodiche anticipate di eguale importo, entro le seguenti scadenze: 15 gennaio, 31 Marzo, 30 Giugno, 30 Settembre. Per le prime 3 rate dell'anno l'importo viene corrisposto a prescindere dall'esito della contabilità. Nell'ultimo trimestre dell'anno contrattuale:

- qualora l'importo della contabilità risultasse inferiore all'importo corrispondente al canone annuo, il Comune valuterà se commissionare, per l'importo corrispondente a tale differenza, lavorazioni di miglioramento dello stato manutentivo degli immobili (quali ad esempio le tinteggiature) e procedere al pagamento dell'intero importo del canone oppure se decurtare il canone annuo per l'importo corrispondente al minore importo risultante dalla contabilità;

- qualora l'importo della contabilità risultasse superiore all'importo corrispondente al canone annuo, il Comune valuterà se procedere al

pagamento del canone per lo stesso importo di cui al precedente punto 6.1 e ridurre gli interventi da eseguire nel successivo anno contrattuale a parità di canone oppure se incrementare il canone relativo all'anno corrente per l'importo corrispondente al maggiore importo risultante dalla contabilità.

6.5. La rideterminazione dei corrispettivi, per motivazioni particolari, deve essere richiesta su proposta adeguatamente documentata della Società o del Comune. A partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi potranno essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT per le Famiglie di Operai e Impiegati (indice FOI). La revisione dei prezzi è riconosciuta, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% della variazione ISTAT e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Art. 7. Principi

7.1. La Società si impegna ad assolvere, per tutta la durata del contratto, gli obblighi di servizio pubblico, nonché assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.

A tal proposito si rinvia alla Proposta di Gestione (Allegato D) e alla Carta dei Servizi (Allegato E).

Art. 8. Cooperazione

8.1. Previa autorizzazione del Comune e fermo restando quanto specificato al successivo punto 8.2, Gaia Servizi s.r.l. dovrà svolgere gli interventi di

manutenzione:

- individuati autonomamente al fine di garantire il rispetto delle condizioni di manutenzione;

- richiesti dal referente comunale del contratto;

- richiesti dai gestori degli edifici (es. dirigenti scolastici).

Tutte le richieste manutentive, ove possibile, dovranno essere formulate attraverso posta elettronica, oppure attraverso l'App. Municipium; in caso di interventi urgenti di messa in sicurezza di edifici, e/o porzione di essi, potranno essere richiesti interventi mediante semplice telefonata da parte del personale tecnico dell'Ente e/o dal Reperibile.

8.2. Ove possibile, prima di eseguire interventi di manutenzione, Gaia Servizi s.r.l. e il referente comunale si dovranno confrontare per il dettaglio delle soluzioni da adottare e per una valutazione preventiva della spesa prevista.

Tuttavia Gaia Servizi s.r.l. è autorizzata ad intervenire autonomamente, anche senza la preventiva autorizzazione del Comune, nei seguenti casi:

- interventi urgenti di messa in sicurezza;

- interventi di manutenzione di importo giornalmente non superiore a € 500,00.

8.3. Con frequenza bisettimanale, il referente del contratto verifica l'andamento delle prestazioni contabilizzate rispetto all'importo annuo del contratto e aggiorna la proiezione finale annuale delle attività.

8.4. Il Gestore è autorizzato alla occupazione del suolo pubblico senza oneri per la società. In caso di urgenza il Gestore concorderà l'inizio dei lavori con l'ufficio comunale competente ed eventualmente, se necessario, col Comando di Polizia Locale.

8.5. Il Gestore provvederà a segnalare al Comune quelle circostanze o fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento dei servizi.

8.6. E' fatto obbligo, altresì, al Gestore di denunciare all'Ufficio di Polizia Locale o agli uffici comunali competenti, qualsiasi irregolarità da chiunque commessa, relativamente ai servizi ad essa affidati, coadiuvando il Comune con tutte le indicazioni possibili per l'individuazione dei trasgressori.

Art. 9. Obblighi del Gestore

9.1. La Società deve rispettare, pena la revoca dell'affidamento, tutti gli obblighi posti espressamente a suo carico del presente contratto. In particolare, il Gestore si obbliga a:

- a) garantire un servizio ispirato all'efficienza ed all'efficacia;
- b) garantire l'intervento tempestivo di personale tecnico responsabile qualora necessario e funzionale al fine di eliminare inconvenienti ed eventuali cause di pericolo;
- c) fornire una costante attività d'informazione dell'attività programmata e delle attività svolte;
- d) consentire in ogni momento e senza preavviso visite da parte di tecnici e funzionari del Comune, anche al fine di consentire il monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;
- e) rispondere di tutti i danni causati per tutto il periodo di durata del contratto. Il Gestore si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia, che possa derivargli da terzi per mancato adempimento agli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei

medesimi;

f) stipulare e mantenere per tutta la durata del presente contratto una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi per un massimale di euro 5.000.000,00 (cinque milioni di euro)

g) fornire il nominativo del Responsabile di riferimento;

h) fornire annualmente al Comune di Bollate una rendicontazione in merito agli obiettivi di efficacia e di efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi e a fornire al Comune i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto;

i) rispettare ed applicare nei confronti del personale utilizzato il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia. E' a carico esclusivo del Gestore il comportamento dei suoi dipendenti nell'esecuzione dei servizi affidati.

l) mettere a disposizione i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento;

m) rispettare le previsioni recate dai Criteri Ambientali Minimi di cui al d.m. 23 giugno 2022 n. 256, recante " Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi", per quanto applicabili.

9.2. In materia di Sicurezza dei lavoratori Gaia Servizi s.r.l., in qualità di datore di lavoro:

- provvede a garantire la valutazione dei rischi, la formazione, l'aggiornamento e la sorveglianza sanitaria al proprio personale, la verifica periodica delle attrezzature impiegate e in generale tutte le misure di tutela e gli obblighi previsti dal D. Lgs n. 81/2008.

- salvo diversi accordi, preventivamente formalizzati, Gaia Servizi s.r.l. non opera in compresenza con altre imprese. In caso contrario sarà necessaria, da parte del Comune, la preventiva redazione di un Piano di Sicurezza e di Coordinamento e la nomina di un coordinatore per la sicurezza.

9.3. Al presente contratto è allegato un Piano Operativo di Sicurezza (Allegato B), riferito alle lavorazioni standard che Gaia Servizi s.r.l. svolge abitualmente. Casi particolari potranno essere oggetto di una integrazione preventiva di detto Piano di Sicurezza. (prot. n. 42063 del 21/09/2023)

9.4. Il Comune mette a disposizione di Gaia Servizi s.r.l. il DVR e il DUVRI degli edifici con presenza di personale comunale (Municipio, sede della Polizia Locale, biblioteche).

Art. 10. Controllo operativo

10.1. Il Comune provvede al controllo operativo di Gaia Servizi s.r.l. In particolare, il Comune provvede:

a) al monitoraggio del funzionamento del servizio affidato e del rispetto degli standard qualitativi prefissati, che metta in evidenza la qualità attesa e percepita, la qualità erogata e lo stato di conservazione e manutenzione del patrimonio;

b) alla verifica del rispetto del contratto di servizio;

c) all'analisi delle condizioni di sviluppo del servizio pubblico locale affidato con riferimento alle esigenze dell'utenza;

d) alla verifica delle condizioni di economicità del servizio.

10.2. Il controllo puntuale delle attività svolte sarà documentato fotograficamente per almeno il 70% degli interventi eseguiti e le informazioni documentali e fotografiche verranno messe a disposizione on

line.

10.3. Il controllo viene esercitato dal Dirigente dell'Area Gestione del Territorio, coadiuvato dai referenti di cui al punto 10.4, il quale può richiedere alla Società tutta la documentazione necessaria.

10.4 . All'interno del Comune viene individuato:

- un referente unico del contratto per la manutenzione degli immobili, nell'ufficio Edilizia Comunale/Manutenzione.

- un referente unico del contratto per la manutenzione degli arredi, nell'ufficio Economato/Provveditorato.

10.5. Il referente unico del contratto per la manutenzione degli immobili svolge il ruolo di coordinatore del contratto, il quale può richiedere alla Società tutta la documentazione necessaria.

10.6. Gaia Servizi s.r.l. individua un referente unico del contratto.

10.7. La regolarità delle prestazioni erogate da Gaia Servizi s.r.l. viene attestata dal Responsabile del Comune in sede di liquidazione delle spettanze dovute sulla base del contratto di servizio stipulato, nonché ogniqualvolta il Comune richieda di relazionare in merito.

Art. 11. Controlli economici finanziari.

11.1. Sarà oggetto di controllo:

- il monitoraggio del rispetto dei principi contabili in tutte le operazioni economico - finanziarie che investono Gaia Servizi s.r.l. e dalle quali possano derivare pregiudizi al Comune;

- la verifica che le attività esercitate da Gaia Servizi s.r.l. in house non compromettano il permanere degli equilibri di bilancio;

- l'effettuazione delle prescritte verifiche di regolarità di carattere

amministrativo, contabile, fiscale e contributivo in sede di liquidazione delle
spettanze discendenti dall'erogazione del servizio affidato;

Art. 12. Tenuta della contabilità da parte di Gaia Servizi s.r.l.

12.1. La Società ha l'obbligo di tenere la contabilità analitica riferita al
servizio, ai sensi del precedente punto 6.2 del presente contratto.

12.2. Il Comune ha in qualsiasi momento facoltà di accesso agli atti contabili,
ai rendiconti e ad ogni documentazione esistente presso la società.

12.3. In concomitanza con emissione del pagamento della rata di saldo,
dovrà essere allegata la contabilità relativa ai lavori eseguiti nell'anno di
riferimento.

Art. 13. Vigilanza del Comune sugli immobili

13.1. Gli immobili oggetto del presente contratto sono di proprietà del
Comune.

La Società riconosce che tali immobili vengono consegnati nello stato di
conservazione in essere per le attività manutentive oggetto del presente
contratto.

13.2. Il Comune ha facoltà di fare ispezionare da propri incaricati i luoghi in
cui verranno svolti i servizi, al fine di verificare il rispetto delle norme di
sicurezza e della buona tecnica.

13.3. Eventuali deficienze saranno notificate a Gaia Servizi s.r.l., che dovrà
provvedere ad eliminarle nel più breve tempo possibile e comunque entro
48 ore, salvo casi di forza maggiore.

13.4. Il Comune si riserva inoltre di controllare che siano rispettate le norme
relative alla salute pubblica e alla protezione dell'ambiente.

13.5. Il Comune potrà altresì effettuare ogni controllo e tutte le verifiche

tecniche ritenute opportune nel corso della realizzazione dei lavori comunque inerenti i servizi affidati.

Art. 14. Obbligo della continuità del servizio

14.1. L'esecuzione del servizio non potrà essere interrotta o sospesa, nei limiti degli importi di contratto, salve comprovate cause di forza maggiore e fermo restando l'impegno di Gaia Servizi s.r.l. ad effettuare le possibili operazioni di manutenzione e d'emergenza.

14.2. Gaia Servizi s.r.l. è tuttavia autorizzata a sospendere temporaneamente i servizi per necessità di sicurezza, igiene e sanità o altre cause eccezionali, dandone tempestiva e ove possibile preventiva comunicazione al Comune, agli organi di controllo e agli utenti, mediante idonee e capillari forme di informazione all'utenza.

Art. 15. Cessione e affidamento a terzi

15.1. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto, dei profitti, degli obblighi e dei servizi da esso derivanti, senza il preventivo consenso scritto del Comune. Il tutto, sotto pena di decadenza del presente contratto e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero al Comune per effetto della decadenza.

15.2. E' consentito l'affidamento di attività a soggetti terzi nel rispetto delle procedure di legge in materia, rimanendo in ogni caso il Gestore l'unico responsabile dell'esecuzione e impegnandosi a fare rispettare ai terzi appaltatori tutti gli obblighi e gli oneri previsti.

Art. 16. Controversie

16.1. Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente contratto è competente il Tribunale di Milano.

Art. 17. Spese contrattuali

17.1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a completo ed esclusivo carico del Gestore senza diritto di rivalsa.

17.2. Ai fini della registrazione del presente contratto, di cui è vietata la cessione, si chiede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40, comma 1, del D.P.R. 131/1986 e successive modifiche, trattandosi di prestazioni di servizio soggette all'imposta sul valore aggiunto ed è soggetto ad imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi dell'art. 1 della Tariffa Parte I allegata al D.P.R. 642/1972 e successive modifiche.

Art. 18. Disciplina applicabile

18.1. Per quanto qui non previsto, anche ai fini delle modifiche e degli aggiornamenti del contratto di servizio, si applicano le pertinenti disposizioni normative e regolamentari in materia di servizi pubblici.

18.2. Sono applicabili altresì le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, rapporti di lavoro.

Art. 19. Inadempienze della Società e penali

19.1. In caso di inadempienze agli obblighi derivanti dal presente atto che non comportino la risoluzione del rapporto, sono fissate penali nella misura di 100,00 € (cento/00 euro) per ogni giorno di ritardo – per causa imputabile alla Società - nel completamento dell'esecuzione delle prestazioni rispetto al termine concordato tra le Parti.

19.2. La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura anche in caso di ritardo:

- nel rispetto dei termini di inizio degli interventi fissati;

- nella ripresa degli interventi a seguito di sospensione;

- nel rispetto dei termini fissati per il rifacimento di interventi ritenuti non accettabili.

19.3. Sono previste penali anche in caso di:

- inadempimento agli obblighi informativi previsti dal presente contratto pari a € 100,00 per ogni giorno di mancato rispetto dalla richiesta del Comune;

- mancata stesura della contabilità giornaliera dei lavori eseguiti pari a € 100,00 per ogni giorno di mancato rispetto dalla richiesta del Comune.

19.4. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione; il Gestore avrà facoltà di presentare contro deduzioni entro dieci giorni dalla notifica.

Art. 20. Garanzie

20.1. Al momento della stipula del presente contratto, il Gestore ha presentato garanzia fideiussoria per l'importo di € 10.000,00 (prot. 42504 del 25/09/2023)

20.2. Tale cauzione si intende a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto.

20.3. Il Gestore dovrà reintegrare la garanzia ogni qualvolta il Comune abbia dovuto avvalersi di essa in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

20.4. Resta salvo per il Comune il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

Art. 21. Risoluzione del contratto

21.1. Il Comune avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto, senza alcun indennizzo, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e nei seguenti casi:

- sospensione o interruzione delle attività oggetto del presente contratto,

per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 3 giorni consecutivi;

- reiterate inadempienze nell'espletamento del servizio, accertate dal

Comune, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse,

debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del

servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;

- applicazione di almeno cinque penalità riferite ad altrettante infrazioni

commesse nell'arco di un anno solare.

21.2. La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice

preavviso scritto di trenta giorni, senza che il Gestore abbia nulla a

pretendere.

21.3. In caso di inadempimento del Gestore alle previsioni del presente

Contratto, il Comune notifica una diffida assegnando un congruo termine

decorso il quale potrà esercitare il diritto alla risoluzione del contratto. Se il

Gestore trascura di adeguarsi nel termine assegnato, il Comune avrà la

facoltà di assumere la gestione delle e/o di completare le attività che il

Gestore ha omissis.

21.4. La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non

pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e

non esimono il Gestore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in

cui lo stesso è eventualmente incorso, a norma di legge, per i fatti che hanno

determinato la risoluzione.

Art. 22. Recesso

22.1. Il Comune può recedere unilateralmente dal presente contratto con

notifica scritta alla Società e preavviso di almeno 60 giorni.

22.2. In caso di recesso, spetta alla Società il pagamento delle prestazioni

relative alle attività regolarmente eseguite. Non spetta invece alcun

rimborso a titolo di indennizzo o di risarcimento, in relazione alle altre spese

e al mancato guadagno.

Art. 23. Decadenza

23.1. Determinano la decadenza del contratto:

- la cessione del contratto;

- l'affidamento non autorizzato dei servizi oggetto del presente contratto;

- il fallimento o l'applicazione di altra procedura concorsuale o la messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del Gestore.

Art. 24. Privacy – Trattamento dati

24.1. Le parti di questo atto consentono il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Art. 25. Tracciabilità flussi finanziari

25.1. Ai sensi della Delibera ANAC n. 371 del 27 luglio 2022 - Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, sono "escluse dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house); ciò in quanto, come affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tal caso assume rilievo la modalità organizzativa

dell'ente pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto per difetto del requisito della terzietà. Resta ferma l'osservanza della normativa sulla tracciabilità per la società in house quando la stessa affida appalti a terzi, rivestendo in tal caso la qualifica di stazione appaltante". Pertanto, resta ferma l'osservanza della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, relativamente all'eventuale subcontraente, per il quale la Società si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce, così come previsto dall'art. 3, comma 9 – bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, causa di risoluzione del contratto.

Art. 26. SPESE DI REGISTRAZIONE

Ai fini della registrazione del presente contratto, di cui è vietata la cessione, si chiede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40, comma 1, del D.P.R. 131/1986 e successive modifiche, trattandosi di prestazioni di servizio soggette all'imposta sul valore aggiunto ed è soggetto ad imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi dell'art. 1 della Tariffa Parte I allegata al D.P.R. 642/1972 e successive modifiche.

Il pagamento dell'Imposta di registro e dell'Imposta di Bollo è stato assolto mediante versamento con F24 Protocollo Telematico n.

B0503433473220923 0003349 del 22.9.2023 così suddivisi:

– Imposta Registro – cod. 1550 per un importo pari ad € 200,00=;

– Imposta di Bollo – cod. 1552 per un importo pari ad € 192,00=.

Art. 27. SPESE CONTRATTUALI

Ai sensi della normativa vigente, tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, esclusa l'IVA, sono a totale carico della ditta affidataria.

Art. 28. Allegati

Costituiscono allegati e parte integrante del presente contratto:

A) Schema di contabilità

B) POS - Piano Operativo della Sicurezza

C) Quadro Economico

D) Proposta di Gestione

E) Carta dei Servizi

I suddetti documenti, depositati agli atti di questa Amministrazione in originale, sono parte integrante del presente contratto e sono nello stesso integralmente richiamati, anche se non materialmente allegati, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

MODALITA' DI STIPULA

La presente Scrittura Privata non autenticata, firmata e stipulata in modalità elettronica, è stata redatta mediante l'utilizzo ed il controllo degli strumenti informatici, su ventitre (23) pagine a video e le parti contraenti la sottoscrivono come di seguito specificato L'Arch. Luciano Giorgio Tonetti mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), verificata tramite certificatore autorizzato;

Il Dr. Paolo Pratobevera mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi
dell'art. 24, del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione
Digitale (CAD), verificata tramite certificatore autorizzato;

Firmato:

Arch. Luciano Giorgio Tonetti (firmato digitalmente)

Dr. Paolo Pratobevera (firmato digitalmente)